

Fascicolo n. 16.05/2006-60

N°49044 di protocollo

N° 447/A/ECO del 19 novembre 2015



**PROVINCIA DI COMO**  
**“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”**  
**SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

Ditta: Ecochimica S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Cantù via dell'Artigianato 6. Modifica del P.D. n.229/A/ECO del 18/06/2015 di esito dell'istruttoria tecnica per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
(Dott. Franco Binaghi)



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Ecochimica S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Cantù via Dell'Artigianato 6. Modifica del P.D. n.229/A/ECO del 18/06/2015 di esito dell'istruttoria tecnica per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

### VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012;
- la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012 e s.m.i.;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

ATTESO che con nota prot. n.26324 del 18/06/2015 questa Provincia ha notificato al SUAP di Cantù il P.D. n.229/A/ECO del 18/06/2015 di esito dell'istruttoria tecnica per il riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n.1498 del 17/02/2009 e s.m.i., rilasciato ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. a Ecochimica Srl per l'impianto sito in Comune di Cantù, Via dell'Artigianato 6;

PRESO ATTO che con nota prot. n.39892 del 15/10/2015 il SUAP di Cantù ha richiesto, a seguito del rilascio della proprio provvedimento n. 39883 del 15/10/2015 di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, la produzione di



polizza fideiussoria con validità pari a quella del provvedimento autorizzativo, maggiorata di un anno;

VISTO quanto sottolineato dal Gestore nella propria nota trasmessa in data 15/07/2015, in merito alla difficoltà oggettiva di reperire sul mercato una polizza fideiussoria di durata superiore a 10 anni, e conseguente richiesta di proroga dei termini per la presentazione della medesima, sulla base della quale con nota prot. n.31648 del 21/07/2015 questa Provincia ha accordato la possibilità di prestare una garanzia finanziaria di durata decennale entro 30 giorni dalla comunicazione di adozione dell'atto autorizzativo da parte del SUAP, al fine di venire incontro alle difficoltà manifestate dalla ditta Ecochimica Srl;

VISTA la polizza fideiussoria prestata da Ecochimica Srl, inoltrata dal SUAP di Cantù con nota prot. n.41634 del 27/10/2015, per una durata pari a 11 anni, nonché appendice alla stessa trasmessa direttamente dal Gestore con nota in atti provinciali prot. n. 49015 del 19/11/2015;

VALUTATO che tale soluzione, visto il perdurare dell'impossibilità di reperire sul mercato attuale polizze fideiussorie che abbiano durate superiori ad anni undici, possa essere accettabile nelle more di adeguamento delle compagnie assicurative ai nuovi disposti introdotti dal D.lgs. 46/14, subordinando in ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione alla permanenza dell'efficacia della polizza di cui trattasi e alla presentazione, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della fidejussione prestata, di nuova polizza o appendice di estensione per la durata totale prevista dalla normativa vigente;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- Le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative restano invariate rispetto a quanto riportato nel P.D. n. 229/A/ECO del 18/06/2015, così come rimane invariata la durata dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal SUAP di Cantù con proprio atto prot. n.39883 del 15/10/2015;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta è tenuta a prestare ai sensi della D.G.R. n. 19461/04 rimane invariato, mentre la durata di tale polizza fideiussoria può essere inferiore rispetto a quella prevista dagli atti sopracitati, con l'obbligo per il Gestore di estendere tale validità mediante nuova polizza o appendice correttiva entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della stessa, fino a coprire tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale maggiorata di un anno, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa;

RITENUTO pertanto di modificare il P.D. n. 229/A/ECO del 18/06/2015 nelle parti in cui prevede la presentazione della fidejussione per una durata pari alla validità dell'autorizzazione integrata ambientale maggiorata di un anno, con l'obbligo assoluto per il Gestore di procedere all'estensione di tale durata entro un anno dalla scadenza della fidejussione prestata, fino a coprire tutto il periodo previsto dalla vigente normativa, nonché di approvare la modifica non sostanziale richiesta dal Gestore;

FATTA ESPRESSAMENTE SALVA la possibilità, qualora sia possibile reperire sul mercato polizze fideiussorie aventi una durata superiore ad anni undici, di presentare una nuova polizza avente la durata richiesta dalla vigente normativa in materia;

RITENUTO infine, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Cantù, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;



VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

### **DETERMINA**

di sostituire interamente il punto 3 del dispositivo del P.D. n. 229/A/ECO del 18/06/2015 come segue:

3. che a fronte del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione che il Gestore deve versare a favore della Provincia di Como sia pari a **€ 219.029,65** (duecentodiciannovemilaventinove/65 euro) e che la validità della garanzia finanziaria deve essere pari alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria in essere o, in alternativa, di una nuova polizza di fidejussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n.19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. sopra citata.

Tale polizza fideiussoria può essere prestata anche per un periodo inferiore, comunque almeno pari ad anni 10. In tal caso, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere, il gestore è tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fidejussione, a copertura di tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, maggiorato di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale è revocato d'ufficio; l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale è pertanto subordinata all'efficacia della polizza fideiussoria in essere.

È fatta salva la possibilità di presentare, in qualsiasi momento, nuova polizza fideiussoria avente un'estensione temporale pari alla durata prevista dalla vigente normativa.

### **DISPONE**

1. la notifica del presente atto al SUAP di Cantù ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali.

### **DÀ ATTO**

che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE**  
(Dott. Franco Binaghi)